

DELIBERAZIONE N. 339 DEL 17/04/2024	
OGGETTO: STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA GLI IFO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA SPECIALISTICA DELLA DOTT.SSA GIULIANA CIAPPINA.	
<p>Esercizi/o e conto 2024</p> <p>Centri/o di costo 3020100</p> <p>- Importo presente Atto: € -</p> <p>- Importo esercizio corrente: € -</p> <p>Budget</p> <p>- Assegnato: € -</p> <p>- Utilizzato: € -</p> <p>- Residuo: € -</p> <p>Autorizzazione n°: -</p> <p>Servizio Risorse Economiche: Francesca Romana Benedetto</p>	<p style="text-align: center;">STRUTTURA PROPONENTE</p> <p style="text-align: center;">UOC Affari Generali</p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile</p> <p style="text-align: center;">Massimiliano Gerli</p> <p style="text-align: center;">Responsabile del Procedimento</p> <p style="text-align: center;">Massimiliano Pistonesi</p> <p style="text-align: center;">L'Estensore</p> <p style="text-align: center;">Massimiliano Pistonesi</p> <p style="text-align: center;">Proposta n° DL-330-2024</p>
<p>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</p> <p>Positivo</p> <p>Data 17/04/2024</p> <p>IL DIRETTORE SANITARIO Ermete Gallo</p>	<p>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p> <p>Positivo</p> <p>Data 16/04/2024</p> <p>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Laura Figorilli</p>
<p>Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 12/04/2024 Positivo</p> <p>Parere del Direttore Scientifico ISG ad interim Gennaro Ciliberto data 12/04/2024 Positivo</p>	
<p>La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:</p> <p>Allegato 2.pdf</p> <p>Allegato 1.pdf</p>	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 2 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Vista la deliberazione IFO n. 1 del 2 gennaio 2024 di insediamento del Direttore Generale f.f. Dott.ssa Laura Figorilli;
- Viste le deliberazioni n. 212 del 16 marzo 2022 e n. 154 del 28 febbraio 2022 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore Amministrativo ed il Dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 8 maggio 2020 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto San Gallicano (ISG);

- Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 288/2003 così come modificato ed integrato dall'art. 4 del D. Lgs. N. 200/2022 volti ad incentivare l'attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università;
- Visto il regolamento aziendale relativo all'accesso presso gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per lo svolgimento di tirocini, frequenze e dottorati di ricerca adottato con deliberazione IFO n. 1142 del 29.12.2023;
- Premesso che l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, i rapporti connessi alla formazione specialistica di area sanitaria;
- che il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 definisce gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione nonché disciplina le modalità di svolgimento dell'attività formativa professionalizzante e dei tirocini dei medici in formazione specialistica da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola;
- che l'art. 1.2 dell'Allegato 1 al D.I. n. 402/2017 prevede che le strutture sanitarie extra rete italiane *“devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale”*;
- che gli IFO sono in possesso degli standard generali e specifici di qualità definiti dal sopraindicato D.I.
- Considerato il sopracitato D.I. stabilisce che l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio può essere svolta da parte del medico in formazione presso strutture sanitarie italiane e che, a tal fine, è necessario stipulare apposite Convenzioni e redigere i relativi Piani formativi individuali;
- Tenuto conto che l'Università degli Studi di Messina con prot. IFO n. 3715 del 12 marzo 2024, ha chiesto agli IFO di stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività extra rete formativa specialistica della Dott.ssa Giuliana Ciappina,

iscritto al V° anno della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica della predetta Università;

che il Direttore della UOC di Oncologia Medica 2 degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), Dott. Federico Cappuzzo, ha manifestato la disponibilità a garantire il percorso formativo della Dott.ssa Giuliana Ciappina e a supervisionare le attività svolte dallo specializzando per il periodo previsto dal progetto formativo della Scuola;

- Considerato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, e che l'attività dello specializzando non è mai sostitutiva del personale di ruolo;
- Rilevato che tutte le attività riferite al progetto individuale formativo (Allegato 2) saranno seguite dal Dott. Federico Cappuzzo direttore UOC di Oncologia Medica 2 degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri e dalla Prof. Carmelo Buda a per l'Università degli Studi di Messina;
- Dato atto che la durata del periodo di formazione specialistica extra rete inizierà a far fede dalla data riportata nel progetto formativo (Allegato 2) con termine il 31 agosto 2024, e prorogabile, considerato il limite dei diciotto mesi, previo accordo scritto tra le Parti e accettazione della specializzanda, e finché la stessa risulterà regolarmente iscritta alla Scuola di Specializzazione;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, agli atti della scrivente UOC AA.GG., con nota protocollo n. 4882 del 4 aprile 2024;
- Ritenuto opportuno stipulare la Convenzione tra gli IFO e l'Università degli Studi di Messina per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete della Dott.ssa Giuliana Ciappina (Allegato 1) che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei

criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- stipulare la Convenzione tra gli IFO e l'Università degli Studi di Messina per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete della Dott.ssa Giuliana Ciappina (Allegato 1) che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che la Convenzione avrà inizio a far fede dalla data riportata nel progetto formativo (Allegato 2) e con termine il 15 ottobre 2024, e prorogabile nel limite dei 18 (diciotto) mesi previo accordo scritto tra le Parti e accettazione dello specializzando, e finché la specializzanda risulterà regolarmente iscritta alla Scuola di Specializzazione.

La UOC Affari Generali, la Direzione Medica e la UOC di Oncologia Medica 2 cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale f.f.

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l'art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- Vista la deliberazione IFO n. 1 del 2 gennaio 2024 di insediamento del Direttore Generale f.f. Dott.ssa Laura Figorilli;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale; ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA GLI IFO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA SPECIALISTICA DELLA DOTT.SSA GIULIANA CIAPPINA.”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale f.f.

Dr.ssa Laura Figorilli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE
PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA.**

TRA

L'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona della Rettrice Prof.ssa Giovanna Spatari nata a Messina il 21/10/1965, con sede legale in Messina, Piazza S. Pugliatti, 1 (di seguito denominata anche "Soggetto Proponente");

E

Gli **IFO-ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI** con sede legale in Roma, Via Elio Chianesi, 53 c.a.p. 00144 - C.F. 02153140583 e P.I. 01033011006, rappresentata dal Direttore Generale f.f. Dott.ssa Laura Figorilli (di seguito denominata anche "Soggetto ospitante") domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto: **PEC**: protocollo@cert.ifo.it;

* * *

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti, come sopra rappresentate, per lo svolgimento di attività formative extra rete presso la **Struttura Ospitante**, da parte della Dott.ssa Ciappina Giuliana, matr. 502234, C.F. CPPGLN92M46F158F, specializzanda iscritta alla Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica dell'Università degli Studi di Messina (di seguito denominata/o "specializzanda/o").

Ad esplicitazione degli accordi che formano oggetto della presente convenzione,

SI PREMETTE CHE

- l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, i rapporti connessi alla

formazione specialistica di area sanitaria;

- l'attività formativa dei medici specializzandi è soggetta alla specifica normativa prevista dal D. Lgs. n. 368/99 *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"*, e al D.I. n. 68 del 04/02/2015, con cui è stato disposto il 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria';

- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante: *"Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*, e successive modifiche ed integrazioni;

- in virtù del punto 8.1 del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Messina e la Regione Siciliana del 12/08/2009 (coordinato con le integrazioni apportate in data 19/21-12-2009 e 11/17-02/2010), *"Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane ed Università di paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie, italiane ed estere, esterne alla rete formativa regionale, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della scuola o del Comitato ordinatore, per un periodo non superiore ai 18 mesi, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162."*;

- secondo quanto previsto dal D.I. 13/06/2017 n. 402 (Allegato 1, punto 1.2), recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria *"al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori Strutture extra rete formativa, sia italiane che straniere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi"*. Ivi si precisa inoltre che *"tali Strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale"*;

- le parti intendono istituire un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività formativa *extra rete*;

- che il Consiglio della Scuola di Specializzazione di provenienza, ha approvato la richiesta di svolgimento di attività *extra rete* formativa della/o specializzanda/o presso la Struttura Ospitante;

- la Struttura Ospitante, nella persona del Direttore responsabile dell'Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione extra rete, ha concesso il nulla osta alla formazione della/o specializzanda/o presso le proprie strutture, mediante la sottoscrizione del progetto formativo individuale allegato alla presente;
- che la Struttura Ospitante è Pubblica, accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Messina, con deliberazioni rispettivamente con prot. n. 42545 e prot. n. 42552 del 30.03.2023 hanno approvato lo schema tipo di convenzione per la formazione extra rete;

Premesso e ritenuto quanto sopra,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti per lo svolgimento di attività formativa *extra* rete presso la Struttura Ospitante, della specializzanda, Dott.ssa Giuliana Ciappina, C.F. CPPGLN92M46F158F, iscritta al V° anno della Scuola di specializzazione in Oncologia Medica dell'Università di Messina.

Art. 2 - Impegni delle Parti

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti e di tirocinio previste dal percorso formativo della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, la Specializzanda presso le proprie strutture, altresì garantendo:

- l'osservanza della normativa comunitaria, statale e regionale in materia, compresa quella in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;

- l'adeguatezza della tipologia e del volume delle attività assistenziali agli standard previsti per le singole specialità.
- La consegna, all'atto della presa di servizio, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, del Codice di Comportamento della Struttura Ospitante.
- La disponibilità del proprio personale e delle proprie attrezzature.

Nel caso in cui la specializzanda sia iscritta a una Scuola di Specializzazione di area medica, l'Università degli Studi di Messina, secondo quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs. n. 368/99, si impegna a corrispondere in maniera esclusiva il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

Art. 3 - Durata della formazione extra rete formativa

Il periodo di formazione extra rete ha durata di n. 6 mesi.

La formazione extra rete della/o specializzanda/o potrà essere oggetto di proroga, fermo restando il divieto di superamento della durata complessiva di 18 mesi, finché la specializzanda risulterà regolarmente iscritta alla Scuola di Specializzazione di provenienza.

Art. 4 - Finalità della formazione extra rete

La formazione extra rete della specializzanda è regolata espressamente dal progetto formativo individuale come meglio esplicitato al successivo art. 6.

L'attività della specializzanda ha una finalità esclusivamente formativa, pertanto l'impiego della specializzanda presso la Struttura Ospitante non comporta il sorgere di alcun rapporto di lavoro, mirando unicamente al raggiungimento dell'assunzione progressiva di responsabilità personale in

tutte le attività indicate nel Progetto Formativo Individuale.

Per tale motivo, è vietato l'impiego della specializzanda per sopperire a eventuali carenze di organico delle strutture e/o per svolgere mansioni che richiedano la totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 5 - Monitoraggio della formazione extra rete

L'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor responsabile delle attività di tirocinio il cui nominativo è indicato nell'allegato progetto formativo individuale di cui all'art. 6, in servizio presso la Struttura Ospitante e in possesso dei requisiti curriculari richiesti dalla normativa vigente.

L'accertamento della regolare frequenza della specializzanda è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza o le eventuali irregolarità non appena ne abbia conoscenza.

Copia degli orari vistati dal tutor dovranno essere altresì trasmessi a cura del tutor designato al Direttore della Scuola di Specializzazione di afferenza.

In caso di mutamento della persona del tutor e/o del Direttore responsabile dell'Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione extra rete, il cui nominativo risulta dal Progetto Formativo Individuale allegato al presente Accordo, questo continua ad esplicare i suoi effetti fino alla naturale scadenza. Tuttavia, il legale rappresentante della Struttura Ospitante ha l'obbligo di comunicare alla Direzione della Scuola di Specializzazione di provenienza l'avvenuto cambiamento, affinché i competenti uffici provvedano ai consequenziali adempimenti burocratici. Unitamente alla predetta comunicazione deve essere trasmessa la dichiarazione, a firma del nuovo incaricato, di presa visione ed accettazione di quanto stabilito nel presente accordo, nonché ogni altra dichiarazione che deve essere resa a firma del medesimo ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 - Progetto Formativo Individuale

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal piano formativo della Scuola, la specializzanda svolge le attività indicate nell'allegato progetto formativo individuale, come deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in conformità all'ordinamento e al regolamento didattico della Scuola stessa.

Il progetto formativo individuale è sottoscritto per accettazione dalla specializzanda e dal Direttore responsabile dell'Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione extra rete e dal tutor.

Il Direttore responsabile dell'Unità Operativa della Struttura Ospitante ove si svolgerà la formazione extra rete e il tutor hanno la responsabilità della certificazione delle attività formative svolte e delle competenze acquisite dalla specializzanda nei confronti del Consiglio della Scuola di Specializzazione. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal Dirigente della struttura e dal tutor nel libretto-diario delle attività formative di cui al successivo art. 7.

Art. 7- Obblighi della specializzanda

Durante lo svolgimento del tirocinio, la specializzanda è tenuta a:

- svolgere le attività previste dal Piano formativo;
- seguire le indicazioni del Tutor del Soggetto Ospitante;
- rispettare scrupolosamente tutti i Regolamenti interni vigenti presso il Soggetto Ospitante;
- frequentare le strutture del Soggetto Ospitante, così come previste nella presente Convenzione e/o individuate nel Piano formativo nei tempi e con le modalità concordate;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante la tirocinante è tenuta a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Qualora si verificassero, da parte della specializzanda comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, quest'ultimo può sospendere ed interrompere lo svolgimento del periodo di formazione fornendone comunicazione scritta alla Scuola.

Art. 8 - Copertura assicurativa

La tirocinante ammessa a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuta al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare.

Durante la sua permanenza presso dette strutture, ella sarà assicurata a cura dell'Università degli Studi di Messina contro eventuali infortuni o malattie professionali riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Art. 9 – Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti

Nel caso in cui l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, secondo quanto dichiarato nel progetto formativo individuale in allegato, in ottemperanza agli Artt.112, 113 e 115 del D. Lgs.101/2020, le parti compilano e sottoscrivono, contestualmente alla presente convenzione, apposito accordo contrattuale che viene quindi a costituire parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 10 – Sicurezza e Sorveglianza sanitaria

Le Parti si impegnano a garantire, ciascuno per le proprie competenze, il rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il Soggetto Ospitante si impegna ad applicare la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni.

Il Soggetto Ospitante si impegna affinché alla Dott.ssa Martina Falconi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare, sulla propria organizzazione della sicurezza e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Soggetto Ospitante, custodito presso quest'ultimo in base al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Soggetto Ospitante garantisce la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari per lo svolgimento dell'attività di tirocinio che la specializzanda è tenuto ad utilizzare secondo le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio formativo.

La specializzanda dovrà ricevere informazioni relative al preposto, al dirigente e al datore di lavoro, nonché alle altre figure previste espressamente dall' art. 2 del D. Lgs. 81/2008 dell'Università, a cui spettano gli obblighi della tutela della sua salute e sicurezza così come declinati dal D. Lgs. 81/2008.

L'Università si impegna a garantire la formazione generale sulla sicurezza di cui all'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e all'Accordo Stato - Regioni del 21/12/2011 e s.m.i.

Il Soggetto Ospitante garantisce, attraverso il Servizio di Medicina del Lavoro e secondo le procedure aziendali, la sorveglianza sanitaria eventualmente necessaria per lo svolgimento dell'attività di tirocinio e la specializzanda è tenuta a sottoporsi agli accertamenti sanitari e periodici previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria adottato del Soggetto Ospitante. Il Soggetto Ospitante garantisce, attraverso il Servizio di Sorveglianza Fisica degli IFO e secondo le procedure aziendali, la sorveglianza medica del "personale esposto" a radiazioni ionizzanti eventualmente necessaria per lo svolgimento dell'attività di tirocinio e la specializzanda è tenuta a sottoporsi agli accertamenti sanitari e periodici previsti dal protocollo di sorveglianza medica adottato dall'Ospedale.

Art. 11 - Durata della Convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha la durata stabilita al precedente art. 3.

Art. 12 - Trattamenti dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR e al Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", novellato dal Decreto Legislativo 101/2018 recante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679".

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione.

Le Parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente convenzione.

I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo.

L'Università ai sensi dell'art. 24 del GDPR è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali della specializzanda in relazione alla gestione amministrativa della carriera e dell'attività formativa dello stesso. L'Università fornisce alla specializzanda le informazioni privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

L'Ente è Titolare autonomo ai sensi dell'art. 24 del GDPR in relazione ai dati personali della specializzanda trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa

e/o logistica di esclusiva competenza dello stesso e ritenute necessarie per la partecipazione guidata alle attività proprie dell'Ente. Inoltre è Titolare autonomo in relazione ai dati personali conferiti all'Ente che siano eventualmente trattati dalla specializzanda durante la partecipazione guidata alle attività di formazione. In tale qualità l'Ente si impegna a nominare la specializzanda persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del Decreto Legislativo n. 101/2018, di cui potrebbe venire a conoscenza durante lo svolgimento della formazione. L'Ente, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce alla specializzanda le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.

Resta inteso che i medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Messina e dell'Ente quale Soggetto ospitante.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente accordo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Infine, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente accordo, le Parti si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

I riferimenti dei Titolari del trattamento sono:

- Per l'Università:

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Messina Plesso Centrale – Piazza Pugliatti 1, 98122 Messina Telefono: 0906768900, Email: rettorato@unime.it; PEC: protocollo@pec.unime.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD) dell'Ateneo Telefono: 0906768355, Email: rpd@unime.it; PEC: protezionedati@pec.unime.it.

- Per gli IFO (Ente):

Titolare del trattamento: Istituti Fisioterapici Ospitalieri nella persona del legale rappresentante

Direttore Generale f.f. Dott.ssa Laura Figorilli contattabile all'indirizzo mail protocollo@ifo.it PEC protocollo@cert.ifo.it con sede in Roma Via Elio Chianesi 53 – 00144.

Data Protection Officer è la Scudo Privacy s.r.l. nella persona del Dott. Carlo Villanacci, contattabile all'indirizzo mail dpo@scudoprivacysrl.com.

Art. 13 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi di Messina, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione Prot. n. 2010/67760 del 04/06/2010.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 14 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, mediante bonario componimento. In caso contrario, espressamente convengono di accettare in via esclusiva la giurisdizione del Tribunale di Roma.

Art. 15 - Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, della L. 241/1990 e artt. 21 e 24 del D. Lgs. 82/2005.

Università degli Studi di Messina

La Rettrice

Prof.ssa Giovanna Spatari

IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Direttore Generale f.f.

Dott.ssa Laura Fiogrilli



PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

FORMAZIONE EXTRA RETE

LA/O SPECIALIZZANDA/O: _____ Giuliana Ciappina _____

Nata/o a _____ Messina _____ il 06/08/1992 C.F. _____ CPPGLN92M46F158F _____

Residente a _____ Messina _____ Prov. ME _____

Via/P.zza/Contr.da _____ V.Veneto _____ n. 6 _____ - CAP 98124 _____

Domiciliata/o (se diverso da Residenza) a _____ - Prov. _____

via/P.zza/Contr.da _____ n. _____ CAP _____

Email giulianaciappina@gmail.com - Pec giulianaciappina@pec.it Tel: 3400935574 _____

Iscritta/o presso l'Università degli Studi di Messina - Anno in corso _____ V _____

Scuola di Specializzazione in _____ Oncologia Medica _____

Direttore della scuola di Specializzazione _____ Prof.ssa Mariacarmela Santarpia _____

Tutor _____ Prof. Carmelo Buda _____

AZIENDA PRESSO LA QUALE SARA' SVOLTA L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE

Struttura _____ Istituto Nazionale Tumori Regina Elena _____

Indirizzo: _____ Via Elio Chianesi n.53 00144 _____

Email: _____ - pec: protocollo@cert.ifo.it _____

U.O. C. _____ Oncologia Medica 2 _____

Legale Rappresentante _____

Tutor _____ Prof. Federico Cappuzzo _____

Periodo: dal 15/04/2024 al: ___/___/___ per un totale di Mesi _____

ore di formazione da svolgere presso l'Azienda _____ 38 _____

orario di svolgimento _____ diurno _____

OBIETTIVI FORMATIVI PREVISTI DAL PIANO FORMATIVO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Impostazione iter diagnostico e terapeutico nel paziente affetto da diverse patologie oncologiche, sulla base delle
conoscenze dell'efficacia e degli effetti collaterali, dei biomarcatori prognostici e predittivi per le terapie

personalizzate; discussione dei casi nei team multidisciplinari sulla base delle conoscenze dei trattamenti integrati;

scelta trattamento delle tossicità delle terapie anti-neoplastiche e delle terapie di supporto nei pazienti oncologici;

svolgimento di colloqui informativi con i pazienti e/o loro congiunti; seguire studi clinici.

ATTIVITA' DA SVOLGERE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE

Perfezionamento delle competenze cliniche e acquisizione di metodi in ambito di ricerca sulle neoplasie polmonari, attività clinico-assistenziale e partecipazione a protocolli di ricerca clinica e traslazionale c/o UOC oncologia medica 2 dell'IFO.

Si dichiara che lo svolgimento delle attività suddette implica l'esposizione del medico in formazione ai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e che, pertanto, saranno applicate le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione ex D. Lgs. n. 101 del 31/07/2020

Le parti dichiarano di aver preso visione e accettare l'informativa sulla privacy e di essere consapevole che i miei dati saranno raccolti ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679




Data 19/01/2024

Presa visione e accettazione

La/o Specializzanda/o

Direttore della Scuola di Specializzazione

Direttore U.O.

IL DIRETTORE DELL'U.O. OSPITANTE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, DICHIARA

Che la struttura operativa, per la specializzazione seguita dallo specializzando, è pubblica ~~e/o~~ ~~privata~~ accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale

di fare parte della rete di formazione di Sapienza Università di Roma (indicare Ateneo e n. accreditamento, anche diverso dall'Università degli Studi di Messina) per la Scuola di Specializzazione in ONCOLOGIA MEDICA (indicare Scuola di Specializzazione di appartenenza dello specializzando da assumere) e di fornire la disponibilità alla luce della "mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la struttura medesima";

Luogo e Data
Roma, 23.01.2024

Direttore U. O.

